

Allegato "A" al n. 68123/16445 di repertorio

**STATUTO DELLA  
"Fondazione Pirelli"**

**Articolo 1**

**Costituzione-sede-delegazioni**

È costituita la Fondazione denominata "Fondazione Pirelli", con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**Articolo 2**

**Scopi**

La Fondazione si propone di formare, promuovere e diffondere espressioni della cultura e dell'arte.

In particolare, la Fondazione intende promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e contemporaneo del Gruppo Pirelli, sia mediante la valorizzazione dei materiali in cui esso si manifesta, che attraverso progetti e iniziative volti a promuovere la cultura d'impresa Pirelli come parte del più generale patrimonio culturale del paese.

La Fondazione si propone altresì di individuare e supportare progetti e iniziative culturali di soggetti terzi, che presentino caratteristiche di affinità e coerenza con la cultura d'impresa Pirelli.

**Articolo 3**

**Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse**

Nel perseguimento dei suoi scopi e coerentemente alle proprie finalità, la Fondazione procederà al riordino ed alla gestione dell'Archivio Storico del Gruppo Pirelli nonché alla valorizzazione dei materiali in esso custoditi, onde renderli accessibili al pubblico ed agli studiosi, compatibilmente con la salvaguardia della loro integrità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria ovvero dei quali abbia ad altro titolo il possesso o la detenzione;
3. partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
5. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle

- iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
6. gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
  7. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
  8. istituire premi e borse di studio;
  9. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
  10. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 4 Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 5 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e diritti ovvero da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che il Consiglio d'Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### **Articolo 6 Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:


- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 7 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la



vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Articolo 8**

#### **Fondatori**

Sono Fondatori le società "Pirelli & C. S.p.A." e "Pirelli Tyre SpA", nonché i Signori Cecilia Maria Giulia Pirelli e Alberto Maria Tomaso Pirelli.

Tra i Fondatori persone giuridiche, solamente il Fondatore "Pirelli & C. S.p.A.", nel caso in cui deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

Ciascun Fondatore persona fisica può designare, anche in via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

### **Articolo 9**

#### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione ed il Presidente Onorario;
- il Direttore;
- l'Advisory Board, ove istituito;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 10**

#### **Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) un membro nominato da ciascun Fondatore persona giuridica;
- b) un membro nominato dai Fondatori persone fisiche, con deliberazione comune;
- c) fino a due membri nominati con deliberazione comune adottata a maggioranza dai consiglieri sub a) e b).

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare la Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, coadiuvato dal Direttore, e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione;

- istituire, ove opportuno, categorie di Partecipanti, o members, della Fondazione, determinandone con apposito regolamento le qualifiche, le prerogative, i requisiti, le modalità di ammissione e quant'altro necessario;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare, anche tra persone esterne al Consiglio, il Direttore ai sensi dell'art. 12, fissandone le competenze e i poteri;
- istituire, ove opportuno, l'Advisory Board e nominarne, su proposta del Direttore, i membri;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare, ove opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, con il voto favorevole del Presidente;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole del Presidente;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri in carica, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 12 ore prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente, protratta per oltre 30 giorni dalla data della richiesta da adunanza del Consiglio, il medesimo è convocato dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da un Consigliere, dal medesimo Presidente individuato.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'adunanza e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

## **Articolo 11**

### **Presidente della Fondazione e Presidente Onorario**

Il Presidente della Fondazione è il consigliere nominato dal Fondatore "Pirelli & C. S.p.A." nel Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nomina e revoca avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle



singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e statuto nello svolgimento dei compiti e nella conduzione della Fondazione da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare il Presidente Onorario della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione è invitato permanente al Consiglio medesimo, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto; egli cessa dalla carica insieme al Consiglio che lo ha nominato.

## **Articolo 12**

### **Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto, anche tra persone esterne al Consiglio, tra persone con esperienza nei settori della storia economica, dell'arte e delle attività culturali, nonché di riconosciute capacità di management. In sede di nomina, il Consiglio d'amministrazione determina compiti e natura del rapporto.

Il Direttore resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle competenze e dei poteri a lui delegati dal Consiglio d'Amministrazione, nonché in conformità ai piani, ai progetti e alle linee di bilancio deliberati dal Consiglio stesso. In particolare il Direttore provvede a:

- coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei programmi e degli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione potendo individuare il proprio vicario;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri dell'Advisory Board, ove costituito;
- predisporre la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito in sede di nomina.

Il Direttore ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al quale risponde del proprio operato, nonché alle riunioni dell'Advisory Board.

## **Articolo 13**

### **Advisory Board**

L'Advisory Board, ove costituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di venti, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, nonché per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

L'Advisory Board può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

L'Advisory Board è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento da un Consigliere, dal medesimo Presidente individuato. Alle riunioni dell'Advisory Board partecipa il Direttore della Fondazione.

#### **Articolo 14**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

#### **Articolo 15**

##### **Scioglimento**

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

#### **Articolo 16**

##### **Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 17**

##### **Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella composizione determinata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle norme del presente statuto, in sede di sua prima applicazione, e verranno successivamente integrati.

In originale firmati:

Marco Tronchetti Provera

Ezio Ricci Notaio (L.S.)

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE NEI MIEI ATTI CHE SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

MILANO, 19 dicembre 2011.

